



Prot. n. _____ del 21-03-2022

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 13 del 14-03-22

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2022/2024 - DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE DELLE
ECCEDENZE DI PERSONALE**

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 10:00, in videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune:

Michetti Gianfilippo	SINDACO	Presente in videoconferenza
Montani Samuele	VICESINDACO	Presente in videoconferenza
Splendiani Rosita	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Assegnati n. 3 in carica n. 3 presenti n. 3 assenti n. 0.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il segretario CAROZZA DOTT.SSA GIOVANNA;

Assume la presidenza il Sig. Michetti Gianfilippo, nella sua qualità di SINDACO e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta comunale ad esaminare, discutere e deliberare in merito alla proposta relativa all'argomento di cui all'oggetto, a tergo riportata.

OGGETTO: " PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022/2024 - DOTAZIONE ORGANICA E RICOGNIZIONE DELLE ECCELENZE DI PERSONALE".

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO DI RAGIONERIA.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: Gianfilippo Michetti.

TESTO DELLA PROPOSTA

Premesso che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- l'art. 91 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 L. 183/2011, prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'08/05/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/07/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Rilevato che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarità con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assesti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;

- contenuto del Piano Triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

Tenuto conto che le vigenti norme che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del D.L. 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

Vista la Circolare sul Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U. Serie Generale n. 226 del 11 settembre 2020;

Dato atto che in tale Circolare vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III);

Esaminati i conteggi predisposti dall'Ufficio Ragioneria rispetto all'applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità), e preso atto che il Comune evidenzia un rapporto spese di personale su entrate correnti pari al 21.50% (vedi allegato **"B"**);

Considerato pertanto che:

- il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1, pari al 29,50% per i Comuni da 300 a 4.999 abitanti;
- secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano al di sotto del citato valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

Ritenuto opportuno approvare pertanto il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022/2024, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, come da allegato **"C"** alla presente delibera, dando atto che non si prevedono assunzioni di personale;

Rilevato che il differenziale tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e quella derivante dall'applicazione del "valore soglia", sulla base delle stime disponibili rispetto alle future entrate correnti, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il parametro di virtuosità del rapporto di spesa di personale su entrate correnti più volte citato;

Preso atto che sulla base della ricognizione da parte degli Uffici, di cui l'art. 33, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, per l'anno 2022, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale che, in relazione alle complessive esigenze funzionali, rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

Considerato altresì che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- art. 16 del D.L. 24/06/2016, n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 delle L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009 (Sezione Autonomie – Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (D.L. 66/2014);
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D. Lgs. 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Evidenziato che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di “dotazione organica”, per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 – e 562 – spesa anno 2008 – della L. n. 296/2006, fatte salve le deroghe consentite dallo stesso DPCM 17 marzo 2020);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

- nel Piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

Visto il prospetto allegato al presente atto **“B”**, nel quale è indicato il valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge per le assunzioni a tempo indeterminato;

Stabilito di rimodulare per il corrente anno la dotazione organica, e quindi la consistenza di personale dell'ente, così come dettagliato nell'allegato **“A”** contenente la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche e corrispondenti alle esigenze dell'Ente;

Visto infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti Locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

Vista la legge di Bilancio dello Stato n. 234/2021;

Visto che il decreto del 30 dicembre 2021 n. 228 ha prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Atteso che il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente come da parere In.02 del 11/03/2022.;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che la dotazione organica dell'Ente relativa al periodo 2022/2024, risulta essere come dettagliato nel prospetto allegato **“A”**;
- 3) di dare atto che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, ammonta al 21,50% come da allegato **“B”** e pertanto si colloca nella “prima fascia” di virtuosità rispetto al valore massimo di 33,50 %;

- 4) di approvare, nei limiti di cui sopra, il Piano Triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2022/2024, come da allegato **“C”** alla presente delibera, precisando che nel riennio 2022/2024 non si prevedono assunzioni di personale;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), come evidenziato nel prospetto allegato **“B”**;
- 6) di dare atto che questo Ente non ha sostenuto costi per personale a tempo determinato nel 2009 e non prevede dunque di effettuare assunzioni a tempo determinato;
- 7) di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 31/bis del D.L. 152/2021 convertito nella Legge n. 233/2021, il limite per la spesa di personale a tempo determinato in deroga per il supporto all’attuazione dei progetti del PNRR per il Comune di Carassai è pari a € 22.438,17 annue;
- 8) di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall’art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) nell’organico di questo Comune, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell’Ente;
- 9) di dare atto infine che con l’apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
 - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557 – 557 bis – 557 ter – 557 quater della Legge 296/2006;
 - il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (D.L. 66/2014);
 - il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l’anno 2021, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell’Ente;
 - il rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- 10) di dare atto del parere del Revisore dei Conti in data 11/03/2022
- 11) di stabilire che il Piano Triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” nell’ambito delle informazioni di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale;
- 12) di trasmettere il presente Piano Triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “Piano dei fabbisogni” nell’ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

- 13) di dare atto che stralcio del suddetto provvedimento (deliberato) costituisce allegato al DUPS 2022/2024 e che lo stesso potrà essere adeguato e/o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge;
- 14) di trasmettere il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale;
- 15) di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole di tutti i presenti espressa per chiamata nominativa in video da parte del Segretario Comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto in quanto lo stesso deve essere allegato al DUPS 2022/2024 che la Giunta Comunale deve presentare al Consiglio Comunale.

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm. ii.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' TECNICA in merito alla proposta in oggetto.

Carassai li, 03.03.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/AREA
Michetti Gianfilippo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE in merito alla proposta in oggetto.

Carassai li, 03.03.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Michetti Gianfilippo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000e ss.mm. ii.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato rilascia PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' TECNICA ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in merito alla proposta in oggetto.

Carassai li, 03.03.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/AREA
Michetti Gianfilippo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia PARERE FAVOREVOLE di REGOLARITA' CONTABILE ed attesta la copertura finanziaria in merito alla proposta in oggetto.

Carassai li, 03.03.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Michetti Gianfilippo

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta sopra riportata e ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. ;

All'unanimità dei voti espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che la dotazione organica dell'Ente relativa al periodo 2022/2024, come dettagliato nel prospetto allegato **"A"**;
- 3) di dare atto che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, ammonta al 21,50% come da allegato **"B"** e pertanto si colloca nella "prima fascia" di virtuosità rispetto al valore massimo di 33,50 %;
- 4) di approvare, nei limiti di cui sopra, il Piano Triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2022/2024, come da allegato **"C"** alla presente delibera, precisando che nel triennio 2022/2024 non si prevedono assunzioni di personale;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), come evidenziato nel prospetto allegato **"B"**;
- 6) di dare atto che questo Ente non ha sostenuto costi per personale a tempo determinato nel 2009 e non prevede dunque di effettuare assunzioni a tempo determinato;
- 7) di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 31/bis del D.L. 152/2021 convertito nella Legge n. 233/2021, il limite per la spesa di personale a tempo determinato in deroga per il supporto all'attuazione dei progetti del PNRR per il Comune di Carassai è pari a € 22.438,17 annue;
- 8) di dare atto che dalla ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) nell'organico di questo Comune, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;
- 9) di dare atto infine che con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
 - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557 – 557 bis – 557 ter – 557 quater della Legge 296/2006;
 - il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (D.L. 66/2014);

- il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l'anno 2021, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'Ente;
- il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;

- 10) di dare atto del parere del Revisore dei Conti in data 11/03/2021;
- 11) di stabilire che il Piano Triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;
- 12) di trasmettere il presente Piano Triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 13) di dare atto che stralcio del suddetto provvedimento (deliberato) costituisce allegato al DUPS 2022/2024 e che lo stesso potrà essere adeguato e/o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge;
- 14) di trasmettere il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale;
- 15) di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole di tutti i presenti espressa per chiamata nominativa in video da parte del Segretario Comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto in quanto lo stesso deve essere allegato al DUPS 2022/2024 che la Giunta Comunale deve presentare al Consiglio Comunale.

Infine stante l'urgenza a provvedere in merito,

la Giunta comunale

con successiva votazione unanime e favorevole, resa nei modi e forme di legge,

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Michetti Gianfilippo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CAROZZA DOTT.SSA GIOVANNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi, dal 21-03-2022 al 05-04-2022, al n. 98 del registro pubblicazioni.

Dalla residenza municipale, li 21-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CAROZZA DOTT.SSA GIOVANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione in data 21-03-2022 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
- La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione effettuata in data 21-03-2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza municipale, li 21-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CAROZZA DOTT.SSA GIOVANNA

Il presente atto è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li 21-03-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAROZZA DOTT.SSA GIOVANNA

COMUNE DI CARASSAI

Dotazione organica - Spesa personale massima sostenibile triennio 2022/2024

voci di spesa	media anni 2011/2013	anno 2022 prev./ass.	anno 2023 preventivo	anno 2024 preventivo
Spese macroaggregato1	271.555,22	288.330,98	263.880,19	263.880,19
Spese macroaggregato3	2.500,00	5.000,00	5.000,00	
Spese macroaggregato2	16.572,44	19.796,55	18.117,78	18.117,78
costi personale soc partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
costi segreteria convenzionata	32.533,60	0,00	0,00	0,00
totale parziale	323.161,26	313.127,53	286.997,97	281.997,97
eventuali esclusioni di spesa	0,00			
Rinnovi contrattuali	6.383,96	18.029,00	11.645,00	11.645,00
convenzioni personale dipendente				
eventuali nuove assunzioni consentite dal DPCM per gli enti "virtuosi"				
totale esclusioni di spesa		18.029,00	11.645,00	11.645,00
totale annuo	323.161,26	295.098,53	275.352,97	270.352,97
totale spesa anno 2008	323.161,26			
	saldo	28.062,73	47.808,29	52.808,29

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

Abitanti	984	Prima soglia	29,50%	Seconda soglia	33,50%	Incremento massimo ipotetico spesa		
Anno Corrente	2022					%	€	
Entrate correnti		FCDE	26.160,77 €			33,00%	84.178,28 €	
Ultimo Rendiconto	929.730,87 €	Media - FCDE	953.299,20 €					
Penultimo rendiconto	951.919,39 €	Rapporto Spesa/Entrate		21,50%				
Terzultimo rendiconto	1.056.729,65 €							
Spesa del personale		Collocazione ente		Prima fascia		Incremento spesa - I FASCIA		
Ultimo rendiconto	204.953,85 €					%	€	
Anno 2019	255.085,70 €					37,21%	76.269,41 €	
Margini assunzionali		FCDE						
	0,00 €							
Utilizzo massimo margini assunzionali		Incremento spesa						
	0,00 €	76.269,41 €						
Spesa del Personale								
<p>Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;</p>								
Entrate Correnti								
<p>Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.</p>								
Facce demografiche		Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo				
				2020	2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000 abitanti;		29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;		28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;		27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;		27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;		26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;		27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;		27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;		28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.		25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%
Resti assunzionali								
<p>Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.</p>								
Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione								
<p>Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.</p>								
Comuni che si collocano nella seconda fascia								
<p>I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.</p>								
Comuni che si collocano nella terza fascia								
<p>I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.</p>								

COMUNE DI CARASSAI*Allegato "C"***FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2022/2024**

Per il triennio 2022/2024 non si prevede la copertura dei posti vacanti in organico.

NOTE

Contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali: nel piano triennale dei fabbisogni devono essere previsti eventuali processi di mobilità esterna (tenendo conto dell'art. 1, comma 47, della L. n. 311/2004, dell'art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012, nonché dell'art. 30 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165), eventuali progressioni di categoria ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, oltre che le modalità di reclutamento di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, di cui agli artt. 20 e 35 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165. Infine, deve essere indicato l'eventuale ricorso ai rapporti di lavoro flessibile, il rispetto delle assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999, nonché dare puntualmente conto dell'eventuale applicazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 in materia di esternalizzazione di servizi, tenendo conto che un'eventuale reinternalizzazione è subordinata al rispetto della normativa in materia di accesso all'impiego nonché all'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. L'individuazione dei profili professionali dovrà essere coerente con le funzioni che l'amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, delle responsabilità connesse a ciascuna posizione, il tutto finalizzato a definire un ordinamento professionale in linea con i principi di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini ed in grado di perseguire gli obiettivi dell'Ente.